

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

Nuove norme sui procedimenti e giudizi in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che i procedimenti e i giudizi in materia di pensioni di guerra soffrono di una lungaggine che è causa di gravissimi disagi per gli interessati.

I tempi, per la definizione dei ricorsi pensionistici di guerra, vengono molto spesso ad allungarsi di due o tre anni, quando, in sede di giudizio, la Corte dei conti ritiene di dover acquisire nuovi pareri medico-legali.

Il più delle volte, l'acquisizione di nuovi pareri viene disposta non già al fine di accertare la sussistenza del diritto a trattamento pensionistico, ma al solo fine di meglio definire la classifica dell'invalidità, ovvero il diritto ad assegni accessori: con l'articolo 1 del presente disegno di legge si tende ad ovviare al suddetto inconveniente con lo stabilire che la Corte dei conti possa emettere una decisione parziale ed interlocutoria nella quale si pronunci in via provvisoria, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 278 del codice di procedura civile, sulla classifica o sull'assegno nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova del diritto dell'interessato e disponga il supplemento di istruttoria per la prosecuzione del giudizio al fine

di accertare l'eventuale diritto ad un migliore trattamento.

È del tutto evidente che con tale norma si tende a rendere meno gravosa l'attesa dell'interessato, nelle more della definizione del giudizio, e ciò specialmente nei casi più gravi, come ad esempio quando non sussistano, per il giudice, dubbi sul diritto al trattamento di prima categoria e l'incertezza si risolve tutta sul punto del diritto, o meno, all'assegno di superinvalidità: in base alla norma in esame la Corte dei conti si dovrà, in questi casi, pronunciare riconoscendo il diritto al trattamento di prima categoria di pensione, salvo a disporre la nuova istruttoria per stabilire l'eventuale diritto del ricorrente anche all'assegno di superinvalidità.

Con l'articolo 2 si tende ad eliminare la grave situazione di inferiorità in cui vengono a trovarsi, nei procedimenti e nei giudizi in materia di pensioni di guerra, i partigiani rispetto ai militari « regolari » (e rispetto anche ai combattenti della sedicente Repubblica sociale italiana). Infatti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 e del primo comma dell'articolo 4 della legge 18 mar-

zo 1968, n. 313 — nonchè ai sensi della legislazione precedente — si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate sia in occasione della prestazione del servizio di guerra in reparti operanti nonchè in corpi o servizi operanti in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, sia durante lo stato di prigionia: con la norma in esame si vuole estendere questa presunzione *iuris tantum* ai partigiani che altrimenti, per avere combattuto ed operato alla macchia, non possono beneficiarne perchè non sono in grado di allegare certificati di ricoveri ospedalieri, visite mediche, eccetera, se non con riferimento a momenti successivi alla cessazione dell'attività partigiana.

Si deve considerare, inoltre, che la giurisprudenza della Corte dei conti non ammette, nei giudizi pensionistici di guerra, la validità della prova testimoniale; cosicchè l'attuale posizione processuale dei partigiani, nei giudizi in questione, è notevolmente sfavorevole rispetto ai militari « regolari » che possono allegare e dimostrare i precedenti sanitari accertati durante il servizio; cosicchè attraverso questi possono, invocando nessi nosologici o etiopatogenici, facilmente ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa

di servizio di guerra delle invalidità di cui soffrono.

Si rileva, infine, che la presunzione (*iuris tantum*) di dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità evidenziate subito dopo la cessazione dell'attività partigiana trova la sua giustificazione nell'*id quod plerunque accidit* perchè è ragionevole supporre che il partigiano abbia contratto l'invalidità durante la gravosissima vita alla macchia piuttosto che al rientro in famiglia o nella ripresa della normale attività civile.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2, si osserva che gli stessi motivi che giustificano le norme di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, giustificano certamente la loro estensione a favore dei partigiani che ebbero a trovarsi in situazioni non meno difficili degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari e degli ex deportati.

Con l'articolo 3 si riproduce una norma analoga a quella di cui all'articolo 120 della predetta legge n. 313: si dispone la revisione della procedura esauritasi con la precedente normativa per rendere praticamente efficace ed operativa la norma del precedente articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel giudizio pensionistico di guerra, se la Corte dei conti non può pronunciarsi, in base alle risultanze acquisite, in via definitiva sulla classifica della invalidità, ovvero sull'assegno di superinvalidità, o di cura, o di cumulo, emette una decisione interlocutoria nella quale si pronuncia in via provvisoria sulla classifica o sull'assegno nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova del diritto dell'interessato e dispone i necessari supplementi istruttori per la prosecuzione del giudizio al fine di accertare l'eventuale diritto ad un migliore trattamento pensionistico.

Art. 2.

Per i partigiani si presumono, salva prova contraria, dipendenti o aggravate da causa di servizio di guerra le ferite, lesioni o infermità constatate da autorità o enti sanitari entro tre anni dalla cessazione dell'attività partigiana.

Nei casi in cui risulti che l'interessato, nel termine di cui al precedente comma, abbia subito ricovero ospedaliero, ovvero altri accertamenti sanitari, la cui relativa documentazione non sia più reperibile per causa a lui non imputabile, opera ugualmente la presunzione di dipendenza da causa di servizio di guerra purchè sulla base delle caratteristiche delle invalidità, e di ogni altro elemento di prova, le stesse possano ricollegarsi all'attività partigiana.

Si estendono ai partigiani combattenti le norme di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 3.

I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dall'articolo precedente, sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

Qualora la domanda sia presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale concessione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine le concessioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.